

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Date: 29 Luglio 2008

Rev: 0

Page 1 of 18

References: *Decreto Legislativo 231/2001*



**REGOLAMENTO
ISTITUTIVO E DI FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA**



INDICE

1. <u>DEFINIZIONI</u>	3
2. <u>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	5
3. <u>MODALITÀ OPERATIVE</u>	5
3.1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
3.2. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
3.3. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	9
3.4. LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
3.5. COMPITO DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI	13
3.6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
3.7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	15
3.8. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	17
4. <u>MODIFICHE DEL REGOLAMENTO</u>	18

References: *Decreto Legislativo 231/2001*

1. DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività Sensibile”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
 - **“Codice Etico” o “Codice”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento – ovvero raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
 - **“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - **“Destinatari”**: organi societari della Società (amministratori e organi di controllo), Dipendenti, personale, mandatari, procuratori, outsourcers e partners.
 - **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
 - **“Gruppo”**: ai fini del presente documento per Gruppo si intende la d’Amico Società di Navigazione S.p.A., la d’Amico International Shipping S.A. e le sue controllate.
 - **“Linee Guida”**: le linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate il 31 marzo 2008, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
 - **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ritenuto idoneo a prevenire i reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale Apicale o del personale sottoposto ad altrui direzione.
-

References: Decreto Legislativo 231/2001

- **“Organismo di Vigilanza” od “O.d.V.”:** l’Organismo della Società previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, del Codice Etico nonché sull’aggiornamento degli stessi.
- **“Partner”:** soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari e, più precisamente, soggetti aventi o meno una propria autonomia giuridica, anche appartenenti al Gruppo. Se ed in quanto ricompresi in quest’ultima fattispecie, i Partner sono annoverati a tutti gli effetti come “Destinatari”.
- **“Personale”:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i Dipendenti, i lavoratori interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
- **“Personale Apicale”:** i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Amministratore Delegato, i membri dell’eventuale Comitato Esecutivo, il management, gli eventuali institori ed i procuratori.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”:** i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Procedura Operativa”:** la misura organizzativa, fisica e/o logica, prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
- **“Reati” o il “Reato”:** l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Sistema Disciplinare”:** l’insieme delle misure sanzionatorie e disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.
- **“Società”:** la d’Amico International Shipping S.A.

References: Decreto Legislativo 231/2001

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso la Società l'Organismo di Vigilanza con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 12 Marzo 2008 allo scopo di prevenire i reati.

Il presente regolamento, della cui corretta applicazione l'Organismo di Vigilanza è responsabile, disciplina l'attività di questo Organismo nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ha istituito il Modello e con esso l'Organismo di Vigilanza stesso.

L'O.d.V. ha anche compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, parte dell'attività dell'O.d.V. è disposta dal Sistema Disciplinare, cui si rimanda per quanto in materia non disciplinato dal presente regolamento.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.1. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'O.d.V., il relativo incarico è stato affidato ad un organo collegiale composto da al massimo tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominato a maggioranza dall'O.d.V., salvo che tale funzione non sia direttamente attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Società attraverso la delibera di nomina dei componenti.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare.

References: Decreto Legislativo 231/2001

I membri dell'O.d.V. sono scelti tra persone fisiche, sia interne che esterne alla Società, in grado di garantire le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza intese come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione gerarchica di organo di vertice della Società, che riporta e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- onorabilità, professionalità e competenza intese come:
 - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato e l'individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
 - conoscenza di principi e tecniche specialistiche proprie dell'attività svolta dall'Internal Audit ed in generale di chi svolge attività "ispettiva"¹;
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'O.d.V. di una persona interna dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.

E' esclusa la possibilità di nominare membro dell'O.d.V. un soggetto che:

- sia responsabile, all'interno della Società, di altri incarichi operativi;
- appartenga ad un organo della Società che, sia pur mediamente, vanti un legame, non immune da condizionamenti, con il vertice della Società stessa;
- rappresenti (di diritto o di fatto) o sia familiare di soggetti che, per i punti esposti, siano incompatibili con la qualifica di componente dell'O.d.V.;

¹ Cfr. Linee Guida, capitolo 2.2. pag. 36. A titolo esemplificativo: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc.), flowcharting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc...

² Cfr. Linee Guida capitolo 2.2 pag. 35. Per incarichi operativi si intendono quelli connessi al potere di adottare decisioni che producano per la società effetti economico-finanziari.

References: Decreto Legislativo 231/2001

- sia stato dichiarato, ai sensi di legge, incapace, interdetto, inabilitato, fallito, o sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi³;
- sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori ⁴;
- abbia prestato fideiussione, garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge) ovvero abbia con questi ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito - di credito o debito⁵;
- sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sia stato condannato con sentenza anche non irrevocabile:
 - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o per reati fallimentari;
 - per un delitto non colposo alla reclusione non inferiore a due anni.

L'Organismo di Vigilanza, è dotato per ogni esercizio solare di un proprio budget di spesa necessario ad espletare al meglio la propria funzione deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Tutte le spese eccedenti il budget approvato dovranno essere autorizzate direttamente dal Consiglio di Amministrazione. Il potere di spesa nei limiti del budget approvato è attuato in autonomia e indipendenza ed in conformità ai vigenti processi e deleghe aziendali in tema.

³ Art. 2382 c.c. - Cause di ineleggibilità e di decadenza. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

⁴ Art. 2399 c.c.- Cause di ineleggibilità e di decadenza. "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;"

⁵ Cfr. Art. 51, comma 1 n.3, c.p.c.- - Astensione del giudice: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi...3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori..."

References: Decreto Legislativo 231/2001

3.2. Durata in carica e sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione determina nella delibera di nomina la durata in carica dei membri dell'O.d.V., di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate).

I membri dell'O.d.V. così nominati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri dell'O.d.V. non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- revoca del CdA o di uno o più membri dello stesso a seguito di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società e/o degli Amministratori e che non siano stati segnalati dall'O.d.V.

Con la delibera di revoca di un membro dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo componente.

Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che ricadono nelle ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 3.1 e coloro per i quali vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e competenza previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'O.d.V., quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando in sostituzione un nuovo componente.

E' fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell'O.d.V. di comunicare

References: Decreto Legislativo 231/2001

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'O.d.V.

Tuttavia, se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altre cause un membro dell'Organismo di Vigilanza, sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza dei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, gli altri componenti possono provvedere a sostituirlo attraverso la cooptazione di un soggetto da essi prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il membro dell'O.d.V. così cooptato resta in carica sino al successivo Consiglio di Amministrazione che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo tutti i componenti.

3.3. Regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è convocato dal Presidente od in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro, mediante avviso contenente i temi all'ordine del giorno su cui sarà chiamato a pronunciarsi l'O.d.V.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata, o mediante telegramma, telefax o posta elettronica, purchè inviata con modalità che assicurino la prova del ricevimento da parte del destinatario, da spedire a ciascun membro dell'O.d.V. almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattrore ore prima della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Organismo di Vigilanza è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti i suoi membri.

Per la validità delle sedute dell'O.d.V. è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, mentre le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente dell'O.d.V.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si terranno presso una delle sedi della Società o presso altro luogo, purchè in Europa, concordato tra i suoi componenti, e potranno svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio-

References: *Decreto Legislativo 231/2001*

conferenza o video-conferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

A tali riunioni possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, soggetti che non siano membri dell'Organismo di Vigilanza stesso (es. membri del Comitato di Controllo Interno, Società di Revisione ecc.) purché espressamente invitati dall'O.d.V. ed in merito a specifici punti all'ordine del giorno della riunione stessa.

L'Organismo di Vigilanza è presieduto dal Presidente il quale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sarà sostituito dal componente dell'O.d.V. più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un componente dell'O.d.V. o da un membro ad esso esterno, nominato durante ciascuna riunione dell'O.d.V.

Il Segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'Organismo di Vigilanza e, salvo diversa disposizione risultante dal verbale, egli cura inoltre il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall'O.d.V.

Di ogni riunione il Segretario redige apposito processo verbale, che sottoscrive insieme al Presidente. I verbali dovranno indicare sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti alla riunione, l'ordine del giorno, le discussioni in tema, le decisioni e le motivazioni delle decisioni. Non dovranno invece contenere le eventuali segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza e le relative istruttorie e/o decisioni prese in merito, le quali saranno contenute nell'apposito archivio delle segnalazioni. I componenti dell'O.d.V. dissenzienti rispetto alle decisioni verbalizzate potranno chiedere di annotare nel verbale il proprio disaccordo e la relativa motivazione.

Laddove un componente abbia un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, il componente stesso dovrà comunicare per iscritto il proprio interesse, anche tramite verbalizzazione, ed astenersi dalla votazione, fermo restando il suo diritto di partecipare alla riunione e, solo dopo la comunicazione del proprio interesse, di esprimere il proprio parere sul tema. In tali casi le decisioni dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere motivate anche rispetto all'interesse della Società.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'O.d.V. che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

References: Decreto Legislativo 231/2001

3.4. Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali e operativi attinenti l'organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio d'Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

a) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati ed in particolar modo:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, anche a mezzo di tecniche di self assessment;
- valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità delle Procedure Operative a prevenire i Reati;
- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione e formazione per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli organi sociali per garantire a tutti i Destinatari, in maniera differenziata a seconda dei ruoli e delle responsabilità la necessaria sensibilizzazione e l'adeguata conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società (intranet aziendale e/o rete accessibile al pubblico) contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte;

b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli organi sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti (effettività del Modello) ed in particolar modo:

- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle Attività Sensibili, per controllare il rispetto delle Procedure Operative;
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività Sensibili che l'O.d.V. decide di sottoporre a controllo specifico;

References: Decreto Legislativo 231/2001

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'O.d.V. stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e sulla realizzazione delle proposte di aggiornamento ed in particolar modo:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire allo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto. Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello

References: Decreto Legislativo 231/2001

svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3.5. Compito di informazione degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello in modo da garantire piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti affidati.

L'O.d.V. assolve a tale attività informativa a seguito di ogni riunione, nel corso della riunione immediatamente successiva del Consiglio di Amministrazione, ovvero semestralmente.

La relazione semestrale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività Sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

Gli incontri con gli organi sociali, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Laddove l'O.d.V. riferisca in un'occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei

References: Decreto Legislativo 231/2001

verbali del Consiglio di Amministrazione, non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'O.d.V. stesso una copia del verbale dell'organo sociale di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

3.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'obbligo di flussi informativi strutturati è concepito quale strumento dell'Organismo di Vigilanza per:

- vigilare concretamente sull'efficacia ed effettività del Modello;
- effettuare l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile o contribuito al verificarsi dei Reati;
- migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli.

L'obbligo informativo è rivolto a tutte le funzioni e divisioni aziendali, soprattutto quelle ritenute a rischio di Reati, ed in primo luogo al Consiglio di Amministrazione quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le altre funzioni e divisioni aziendali, in special modo quelle che sono responsabili della gestione delle risorse economico-finanziarie della Società.

Tutti i flussi informativi dovranno essere integrati da riunioni periodiche (almeno semestrali) tra l'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione e la società di revisione esterna.

Gli obblighi informativi non comportano per l'O.d.V. un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati nei documenti ed atti che gli sono inviati, dalle diverse strutture aziendali, ma soltanto di quei fenomeni che possano comportare una Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve avere la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti:

References: Decreto Legislativo 231/2001

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di Reati;
- sui rapporti con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- sulle operazioni straordinarie della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre:

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire d'Amico dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi procedurali connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3.7. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione di informazioni, dati e notizie valgono le seguenti prescrizioni.

I flussi informativi che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico o di altre Procedure Operative debbono pervenire per iscritto all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'O.d.V. medesimo, tra cui la posta elettronica alla casella "odv.dis@damintship.com", casella accessibile solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso o dai membri del suo staff, qualora presente.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza in ordine alle informazioni e alle notizie acquisite, avendo come unici referenti dei risultati di indagine il Consiglio di Amministrazione.

References: Decreto Legislativo 231/2001

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

Inoltre, i componenti dell'O.d.V. si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui al Decreto ed in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'O.d.V., salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'O.d.V. viene trattata in conformità alla normativa vigente in materia

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione, se conosciuto, e/o il responsabile della presunta violazione. Lo stesso prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, solo se contenenti elementi gravi, precisi e concordanti. Viceversa, le segnalazioni anonime saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.

In caso di segnalazioni non anonime o comunque contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, l'O.d.V. provvederà ad effettuare, anche a mezzo delle funzioni aziendali, le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) farà conseguire l'archiviazione del caso, l'inizio di un processo sanzionatorio o disciplinare e/o le segnalazioni agli organi societari.

Laddove una segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'O.d.V., le attività ispettive e decisionali saranno assunte e svolte dagli altri componenti, sempre che rappresentino la maggioranza.

In tal caso sarà cura del Presidente e/o del Segretario (a seconda del soggetto segnalato) informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà partecipare alle riunioni dell'O.d.V. in materia, per garantire la correttezza dei processi e delle decisioni, anche nei confronti del membro segnalato.

Laddove la segnalazione contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto più componenti dell'O.d.V., si applicano le regole precedenti, sempre che non sia compromessa la maggioranza dei componenti, nel qual caso l'O.d.V. passerà la materia alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

References: Decreto Legislativo 231/2001

3.8. La raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni processo verbale, informazione, segnalazione, istruttoria o report è conservato a cura dell'O.d.V. per un periodo 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale e/o in un apposito archivio cartaceo.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo sono attribuite ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza e al Segretario, ove esso sia esterno, che devono restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'O.d.V. con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai suoi membri e al Segretario, ove esso sia esterno l'accesso gli è consentito fino al termine del suo incarico per qualsiasi motivo avvenga.

Gli organi e le funzioni di controllo della Società possono prendere visione, su richiesta motivata, dei processi verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, mentre le segnalazioni e le istruttorie, in quanto contenenti informazioni riservate (dati anagrafici dei soggetti segnalanti), potranno essere consultate esclusivamente dai componenti dell'O.d.V. e dal Segretario, ove esso sia esterno.

Nell'archivio delle segnalazioni e delle istruttorie dovranno essere raccolte le segnalazioni e le istruttorie relative alle violazioni del Modello o di una Procedura Operativa.

L'archivio dovrà contenere informazioni circa:

- numero progressivo;
- data di ricezione della segnalazione;
- soggetto segnalante (se indicato);
- oggetto della segnalazione;
- istruttoria conseguente alla segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

L'evasione delle segnalazioni avviene in sede di riunione dell'O.d.V., previo espletamento delle indagini del caso, precedentemente commissionate alle competenti funzioni interne dallo stesso Organismo di Vigilanza.

References: *Decreto Legislativo 231/2001*

4. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

L'Organismo di Vigilanza è competente ed ha gli autonomi poteri di autoregolamentarsi, modificando il presente regolamento e/o prevedendo ulteriori e diverse Procedure Operative.

Laddove le Procedure Operative e/o le modifiche al presente Regolamento impattino sull'attività di funzioni aziendali, sull'amministrazione e/o gestione della Società, ovvero su questioni che rientrino nella competenza o responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso, che potrà rifiutarle dandone motivazione o comunque dovranno seguire gli iter approvativi, comunicazionali e formativi tipici aziendali.